



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ RINUNCIANTE NON RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI DEL "DE CUIUS"

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 13/04/2026, pubbl. il 12/5/2026, n. 1950

Composizione

Pres. Di Nosse Lucio, Rel. Crisci Luciana

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 108 RETROATTIVITA'

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA'

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 196 SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

Debiti tributari del *de cuius* - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Massima

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto quest'ultima opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 521 c.c., sicché non può essere chiamato e rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al *de cuius* o ai beni ereditari e la notifica dell'avviso di accertamento non può avere l'effetto di precludere la possibilità di rinunciare all'eredità.

Rif. normativi

Art. 485 c.c.

Art. 459 c.c.

Art. 470 c.c.

Art. 519 c.c.

Art. 521 c.c.

Art. 2740 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 30/5/2018, n. 13639, Rv. 649084 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/7/2020, n. 15871, Rv. 658407 – 01 (CONF)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2026